Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 108 del 10 maggio 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 32

LEGGE 23 aprile 1991, n. **144.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **145.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **146.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **147.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo comune relativo all'applicazione delle convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **149.**

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 aprile 1991, n. **144.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, d'ora in avanti denominate Parti,

desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO 1
OBBLIGO DI ESTRADARE

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale.

ARTICOLO 2
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. Sarà concessa l'estradizione per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono delitti punibili con una pena ,restrittiva della libertà personale di durata superiore nel massimo ad un anno o più severa.

2. Inoltre, qualora l'estradizione sia domandata per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da scontare dovrà essere superiore a nove mesi.

3. Quando la domanda di estradizione riguarda più delitti distinti per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni previste nel paragrafo 1, l'estradizione, se concessa per un delitto per il quale le suddette condizioni ricorrono, potrà essere concessa anche per gli altri. Inoltre, qualora l'estradizione sia domandata per l'esecuzione di pene restrittive della libertà personale inflitte per delitti diversi, sarà concessa se il totale delle pene ancora da scontare sia superiore a nove mesi.

4. In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

ARTICOLO 3
RIFIUTO DI ESTRADIZIONE

L'estradizione non sarà concessa:

a) se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;
b) se alla data della ricezione della domanda è intervenuta secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;
c) se per il reato costituito dal fatto per il quale è domandata, nella Parte richiesta è intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
d) se la persona richiesta è o è stata o sarà giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente;
e) se il fatto per il quale è domandata è considerato dalla Parte richiesta reato politico;
f) se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti;
g) se il fatto per il quale è domandata costituisce per la legge della Parte richiesta reato esclusivamente militare. Agli effetti del presente Trattato si considerano reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.

ARTICOLO 4
PENA CAPITALE

Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punibile secondo la legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione puo essere concessa solo se detta Parte dà assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.

ARTICOLO 5
DIRITTI FONDAMENTALI

L'estradizione non sarà altresi concessa:

a) se per il fatto per il quale è domandata, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;
b) se vi è fondato motivo di ritenère che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali.

ARTICOLO 6
RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE

1. L'estradizione può essere rifiutata se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta è cittadino della Parte richiesta. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovrà fornire gli elementi utili. La Parte richiesta comunicherà senza indugio il seguito dato alla domanda e successivamente la decisione finale.

2. L'estradizione potrà parimenti essere rifiutata:

a) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa;

b) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del tipo di reato di cui trattasi quando è commesso fuori dal territorio di tale ultima Parte.

ARTICOLO 7
LIMITI DELL'ESTRADIZIONE

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena, né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che:

a) la Parte richiesta vi acconsenta; o

b) la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte alla quale è stata consegnata trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

2. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo 1 lettera a), la Parte verso la quale la persona è stata estradata dovrà presentare domanda allegando la documentazione di cui all'articolo 11. Tale domanda dovrà essere altresì accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorità giudiziaria di detta Parte in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione.

3. Se la qualificazione giuridica data al fatto per il quale l'estradizione è stata concessa è modificata nel corso del procedimento, la persona può essere sottoposta a restrizione della libertà personale solo se per il fatto diversamente qualificato è consentita l'estradizione.

4. La persona estradata non può essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto anteriore alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta vi acconsenta o ricorrano le circostanze previste nel paragrafo 1, lettera b).

5. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo precedente, la Parte verso la quale la persona è stata estradata dovrà farne richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo e i relativi documenti. Tale richiesta dovrà essere altresì accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorità giudiziaria di detta Parte in ordine alla consegna allo Stato terzo.

ARTICOLO 8
DIRITTO DI DIFESA

Alla persona richiesta saranno assicurati il diritto di difesa secondo la legislazione della Parte richiesta, l'assistenza di un difensore e, se necessario, di un interprete.

ARTICOLO 9
COMPUTO DEL PERIODO DI DETENZIONE

Il periodo di detenzione sofferto dall'estradato nella Parte richiesta ai fini della procedura di estradizione sarà computato nella pena da eseguire nella Parte richiedente.

ARTICOLO 10
MODI E LINGUE DI COMUNICAZIONE

1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni saranno effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Federativa del Brasile dal Ministero della Giustizia, oppure per via diplomatica.

2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni saranno redatte nella lingua della Parte richiedente e accompagnate da traduzione nella lingua della Parte richiesta.

3. In caso di urgenza, per la richiesta di arresto provvisorio e per i relativi documenti potrà essere omessa la traduzione.

4. Gli atti ed i documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato saranno esenti da ogni forma di legalizzazione.

ARTICOLO 11
DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE DOMANDE

1. La domanda di estradizione deve essere accompagnata dall originale o da una copia autenticata del provvedimento restrittivo della libertà personale q, se concerne persona condannata, della sentenza irrevocabile di condanna con l'indicazione della pena ancora da scontare.

2. I documenti presentati devono contenere la descrizione precisa del fatto, la data ed il luogo in cui è stato commesso, la sua qualificazione giuridica, nonché gli elementi necessari a determinare l'identità della persona richiesta e, se possibile, i dati segnaletici e la fotografia della stessa. A tali documenti deve essere allegata copia delle disposizioni di legge della Parte richiedente applicabili alla fattispecie, nonché di quelle relative alla prescrizione del reato e della pena.

3. La Parte richiedente presenterà inoltre indisi o prove del fatto che la persona richiesta si trova sul territorio della Parte richiesta.

ARTICOLO 12
SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONI

Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere di decidere sulla domanda di estradizione, la Parte richiesta domanderà un supplemento di informazioni, fissando un termine a questo fine. Su domanda motivata, il termine potrà essere prorogato.

ARTICOLO 13
ARRESTO PROVVISORIO

1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione ciascuna Parte puo su richiesta dell altra Parte, disporre l'arresto provvisorio della persona o applicare nei suoi confronti altre misure coercitive.

2. Nella richiesta di arresto provvisorio la Parte richiedente deve dichiarare che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della libertà personale e che intende presentare domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, la indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena ancora da scontare, nonché gli elementi necessari per l'identificazione della persona così come gli indizi esistenti sulla sua localizzazione. La richiesta di arresto provvisorio potrà essere inoltrata alla Parte richiesta anche per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

3. La Parte richiesta informerà immediatamente l'altra Parte del seguito dato alla richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure coercitive.

4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 11 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data della comunicazione prevista dal paragrafo 3, l'arresto provvisorio e le altre misure coercitive cesseranno di avere efficacia. Tuttavia ciò non impedirà un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, né l'estradizione, se la domanda di estradizione perverrà dopo la scadenza del termine suddetto.

ARTICOLO 14
DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

1. La Parte richiesta farà conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rigetto, anche parziale, dovrà essere motivato.

2. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informerà la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni della libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.

3. Il termine per la consegna è di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, potrà essere prorogato di altri 20 giorni.

4. La decisione di concessione dell'estradizione perderà efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo sarà posto in libertà e la Parte richiesta potrà rifiutarne l'estradizione per lo stesso fatto.

ARTICOLO 15
CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA

1. Se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territòrio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, la consegna della persona estradata potrà essere differita finché il procedimento penale nòn sia concluso o la pena non sia stata scontata.

2. Tuttavia la Parte richiesta puo, su domanda motivata, procedere alla consegna temporanea alla Parte richiedente della persona da estradare ivi sottoposta a procedimento penale per permetterne lo svolgimento, concordandone i termini e le modalità. La persona consegnata temporaneamente

sarà detenuta durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente e riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data della partenza dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno sullo stesso territorio, sarà calcolata nella pena che sarà inflitta o eseguita nella Parte richiesta.

3. La consegna della persona da estradare può essere parimenti differita:

a) quando, a causa di una grave malattia, il trasporto nella Parte richiedente della persona da estradare può metterne in pericolo la vita;

b) quando ragioni umanitarie, determinate da circostanze eccezionali di carattere personale, lo richiedano e vi sia il consenso della Parte richiedente.

ARTICOLO 16
COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE

La Parte che ha ottenuto l'estradizione comunicherà all'altra Parte la decisione che definisce il procedimento per il quale l'estradizione è stata concessa.

ARTICOLO 17
INVIO DI AGENTI

La Parte richiedente potrà inviare nella Parte richiesta, con il consenso preventivo di quest'ultima, agenti appositamente autorizzati, sia per collaborare al riconoscimento dell'identità dell'estradando, sia per trasferirlo nel territorio della Parte richiedente. Detti agenti non potranno esercitare atti di autorità nel territorio della Parte richiesta e saranno soggetti alle sue leggi. Le spese sostenute saranno a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 18
CONSEGNA DI OGGETTI

1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestrerà e, se l'estradizione è concessa, consegnerà a fini di prova alla Parte richiedente che ne abbia fatto domanda gli oggetti sui quali o mediante i quali è stato commesso il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.

2. Gli oggetti indicati nel paragrafo precedente saranno consegnati anche se l'estradizione già concessa non può aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare.

3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati nel paragrafo 1 per il tempo che sia reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero può, per la stessa ragione, consegnarli a condizione che le siano restituiti.

4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, alla fine del procedimento, restituiti senza indugio alla Parte richiesta.

ARTICOLO 19
TRANSITO

1. Il transito sul territorio di una Parte di una persona estradata da uno stato terzo verso l'altra Parte sarà autorizzato, su decisione dell'autorità competente, su domanda corredata dagli originali o da copie autenticate dei documenti relativi alla procedura di estradizione e dalla indicazione delle generalità degli agenti che accompagnano la persona.
A detti agenti si applicano le disposizioni dell'art.17.

2. Il transito può essere rifiutato per i motivi per i quali può essere rifiutata l'estradizione ai sensi del presente Trattato, nonché per gravi motivi d'ordine pubblico.

3. Nel caso in cui è utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio è sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, che fornirà i dati relativi all'identità della persona, darà indicazione del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare ed attesterà l'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di una sentenza irrevocabile a pena restrittiva della libertà personale. Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produrrà gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'art. 13.

ARTICOLO 20
CONCORSO DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE

Se una Parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona , la Parte richiesta deciderà tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

ARTICOLO 21
SPESE

1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte richiedente.

2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

ARTICOLO 22
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

4. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento denunciarlo. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 1989, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
Gi. De Michelis

Per la Repubblica Federativa del Brasile

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2264):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 7 maggio 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata il 24 luglio 1990 (atto n. 2264/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 18 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5168):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 7 febbraio 1991.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1991 (atto n. 5168/*A* - relatore on. MAMMONE).

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

91G0176

LEGGE 23 aprile 1991, n. 145.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia,desiderando sviluppare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza in materia penale, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari:

- Il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli,

- Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri,riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Obbligo dell'assistenza

1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti , l'interrogatorio di indiziati o imputati e altre persone, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento provvisorio di persone detenute , la trasmissione di copie autentiche di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziario e informazioni relative alle condanne.

2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale nè l'esecuzione di pene o misure sanzionatorie.

3. Ciascuna Parte si impegna altresì a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.

Art. 2
Fatti che danno luogo all'assistenza

1. L'assistenza è prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente non è previsto come reato dalla legge della Parte richiesta.

2. Tuttavia, per l'esecuzione di ispezioni personali, perquisizioni e sequestri l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta.

Art. 3
Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza è rifiutata:

a) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato di carattere politico.Questo principio si applica anche se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che la domanda di assistenza,motivata per un reato comune,sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni razziali,di religione,di nazionalità o di opinioni politiche,ovvero che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti;

b) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato esclusivamente militare;

c) se l'esecuzione della domanda può portare pregiudizio alla sovranità e alla sicurezza della Parte Richiesta o se è contraria alla legge od ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;

d) se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena.

2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere a), b) e d) del paragrafo 1, l'assistenza è prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.

Art. 4
Esecuzione

1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalità espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

3. Se vi è un impedimento temporaneo o definitivo all'esecuzione degli atti richiesti,la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi della mancata esecuzione.

4. Se i dati e le informazioni forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione degli atti,la Parte richiesta,ove possibile,provvede alla necessaria integrazione.

TITOLO II
FORME DI ASSISTENZA

Art. 5
Notificazione di atti

1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti contiene se necessario l'indicazione della data entro la quale l'atto deve essere notificato.In tal caso la domanda deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data indicata.

2. La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto,o una attestazione delle modalità e della data della notificazione,nonchè delle generalità e la qualità della persona che ha ricevuto l'atto,rilasciata dall'autorità competente.

Art. 6
Trasmissione di atti e oggetti

1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non domandi espressamente gli originali.

2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.

Art. 7
Comparizione di persone nella Parte richiesta

1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può comminare e applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge.

2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indiziato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali misure.

Art. 8
Comparizione di persone nella Parte richiedente

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.

2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le altre somme previste dalla propria legge. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte può corrispondere un anticipo.

Art. 9
Comparizione di persone detenute

1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente come testimone, è trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte se:

a) acconsente al trasferimento;

b) la sua detenzione non è suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;

c) la Parte richiedente si impegna a ritrasferirla non appena sono venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine può essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.

2) Il trasferimento di cui al paragrafo 1 può essere rifiutato se vi ostano gravi ragioni.

3) La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che venga messa in libertà.

Art. 10
Protezione delle persone citate

1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libetrtà personale per fatti commessi prima dell'arrivo sul territorio della Parte richiedente.

2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'autorità competente che la sua presenza non è più necessaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3. La disposizione del paragrafo 1 , per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non preclude la possibilità di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento è previsto dalla legge della Parte richiedente.

Art. 11
Trasmissione di sentenze e di informazioni relative al casellario giudiziario

1. Quando la domanda concerne la trasmissione di copia di una sentenza penale, la Parte richiesta fornisce anche le indicazioni sul relativo procedimento che siano state domandate dalla Parte richiedente.

2. Ciascuna Parte trasmette gli estratti del casellario giudiziario richiesti dall'altra Parte e concernenti le persone contro le quali è in corso un procedimento penale.

Art. 12
Informazioni relative alle condanne

Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze definitive di condanna pronunciate nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte.

TITOLO III
PROCEDURA E SPESE

Art. 13
Domanda di assistenza

1. La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'autorità che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonchè l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;

b) l'oggetto della domanda;

c) ogni altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;

d) le forme e modalità particolari richieste per l'esecuzione degli atti, nonchè le generalità del rappresentante dell'autorità o delle parti private che possono parteciparvi.

2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonchè, se del caso, delle domande particolari da porre.

3. La domanda di assistenza e i documenti allegati devono essere firmati dall'autorità competente e muniti del timbro dell'ufficio.

Art. 14
Comunicazioni

1. Le autorità competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia o la Procura Generale. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

2. Non e' richiesta la traduzione delle domande e delle altre comunicazioni, né la legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi in originale o in copia autentica.

Art. 15
Spese

1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.

2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonchè le spese indicate nel paragrafo 2 dell'art. 8. Tali spese sono anticipate dalla Parte richiesta quando sono sostenute nel territorio di tale parte.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
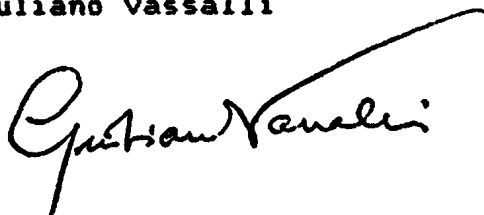
Art. 16
Ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sarà effettuato a. Varsavia

2. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Varsavia il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per ordine del Presidente
della Repubblica Italiana
Giuliano Vassalli

Per ordine del Consiglio di
Stato della Rapubblica
Popolare di Polonia
Lukasz Balcer

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2039):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'8 gennaio 1990.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 31 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 20 giugno 1990.
Relazione scritta annunciata il 3 luglio 1990 (atto n. 2039/*A* - relatore sen. GEROSA).
Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4972):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 7 febbraio 1991.
Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1991 (atto n. 4972/*A* - relatore on. GABBUGGIANI).
Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

91G0177

LEGGE 23 aprile 1991, n. **146.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

BRITISH EMBASSY
ROME

18 October 1988

His Excellency
Onorevole Giulio Andreotti
Minister for Foreign Affairs
Rome, Italy

Your Excellency,

I have the honour to refer to the Consular Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic, signed at Rome on 1 June 1954, and to the related Exchange of Notes of the same date. Acting on instructions from Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, I have to propose to Your Excellency that Article 28 of the said Convention, which provides for mutual assistance in the recovery of merchant seamen deserters, shall cease to have effect.

Furthermore, I have the honour to propose that in Article 29:

(a) the English text of paragraph (2) (b) (iii) (II) shall be amended to read:
"(II) in the case of the territories referred to in paragraph (2) of that Article, an offence punishable, under the laws of the receiving State, by imprisonment for a minimum of at least two years";

(b) the Italian text of paragraph (2) (b) (iii) 1° shall be amended to read:
"1° nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni".

If the foregoing proposals are acceptable to the Italian Republic, I have the honour to suggest that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall be regarded as constituting an Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic in this matter, which shall enter into force on the date on which the Government of the United Kingdom acknowledges receipt of the notification by the Italian Republic that the procedures required under Italian law in order to render the Agreement applicable within the territory of the State have been completed and which shall apply, on the part of the United Kingdom, to the United Kingdom and to those territories for whose international relations the United Kingdom is responsible for which the said Convention is in force at the said date.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

DEREK THOMAS

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 18 ottobre 1988

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Vostra lettera, in data odierna, del seguente tenore:

"I have the honour to refer to the Consular Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic, signed at Rome on 1 June 1954, and to the related Exchange of Notes of the same date. Acting on instructions from Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, I have to propose to Your Excellency that Article 28 of the said Convention, which provides for mutual assistance in the recovery of merchant seamen deserters, shall cease to have effect.

Furthermore, I have the honour to propose that in Article 29:

a) the English text of paragraph (2) (b) (iii) (II) shall be amended to read:
"(II) in the case of the territories referred to in paragraph (2) of that Article, an offence punishable, under the laws of the receiving State, by imprisonment for a minimum of at least two years";

b) the Italian text of paragraph (2) (b) (iii) 1° shall be amended to read:
" 1° nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni"

If the foregoing proposals are acceptable to the Italian Republic, I have the honour to suggest that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall be regarded as constituting an Agreement between

---

S.E. Sir Derek Thomas
Ambasciatore del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Roma

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic in this matter, which shall enter into force on the date on which the Government of the United Kingdom acknowledges receipt of the notification by the Italian Republic that the procedures required under Italian law in order to render the Agreement applicable within the territory of the State have been completed and which shall apply, on the part of the United Kingdom, to the United Kingdom and to those territories for whose international relations the United Kingdom is responsible for which the said Convention is in force at the said date."

In risposta ho l'onore di informarVi che le proposte contenute nella lettera di V.E. sono accettabili per il Governo italiano e che, pertanto, la Vostra lettera e questa di risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data in cui il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord accuserà ricevuta della notifica da parte del Governo della Repubblica italiana che le procedure richieste dalla legge italiana sono state completate.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a V.E. l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Giulio Andreotti

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA BRITANNICA-
ROMA

18 ottobre 1988

S.E.
Onorevole Giulio Andreotti
Ministro degli Affari Esteri
Roma, Italia

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione Consolare tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana firmata a Roma il 1 giugno 1954 ed al relativo Scambio di note in data analoga. Agendo in base ad istruzioni del Segretario Principale di Sua Maestà per gli Affari Esteri ed il Commonwealth, debbo proporre a Vostra Eccellenza che l'Articolo 28 di detta Convenzione che prevede un'assistenza reciproca per il ritrovamento dei marittimi disertori di navi mercantili,cessi di avere effetto.

Inoltre, ho l'onore di proporre che all'Articolo 29:

(a) il testo inglese del paragrafo (2) (b) (iii) (II) sia emendato come segue:

"(II) nel caso dei territori di cui al paragrafo (2) di quell'Articolo, un reato punibile in base alle leggi dello Stato di accoglienza, con l'imprigionamento per un minimo di almeno due anni";

(b) il testo italiano del paragrafo (2) (b) (iii) 1° sia emendato come segue:

"1° nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni."

Se le precedenti proposte sono accettabili per la Repubblica italiana, ho l'onore di suggerire che questa Nota e la risposta di Vostra Eccellenza in tal senso siano considerate come costituenti un Accordo su questa materia tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana, il quale entrerà in vigore alla data alla quale il Governo del Regno Unito avrà accusato ricevuta della notifica, da parte della Repubblica Italiana, che le procedure necessarie secondo la legislazione italiana affinché l'Accordo possa divenire applicabile entro il territorio dello Stato

sono state espletate, e che si applicherà, per parte del Regno Unito, al Regno Unito ed a quei territori per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile , per i quali tale Convenzione è in vigore a detta data.

Mi avvalgo della presente occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

DEREK THOMAS

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 18 ottobre 1988

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettere in data odierna del seguente tenore:

" Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione Consolare tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana firmata a Roma il 1 giugno 1954 ed al relativo Scambio di Note in data analoga. Agendo in base ad istruzioni del Segretario Principale di Sua Maestà per gli Affari Esteri ed il Commonwealth, debbo proporre a Vostra Eccellenza che l'Articolo 28 di detta Convenzione che prevede un'assistenza reciproca per il ritrovamento dei marittimi disertori di navi mercantili, cessi di avere effetto.

Inoltre, ho l'onore di proporre che all'Articolo 29:

(a) il testo inglese del paragrafo (2) (b) (iii) (II) sia emendato come segue:

"(II) nel caso dei territori di cui al paragrafo (2) di quell'Articolo, un reato punibile in base alle leggi dello Stato di accoglienza, con l'imprigionamento per un minimo di almeno due anni";

(b) il testo italiano del paragrafo (2) (b) (iii) 1° sia emendato come segue:

"1° nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni."

Se le precedenti proposte sono accettabili per la Repubblica Italiana, ho l'onore di suggerire che questa Nota e la risposta di Vostra Eccellenza in tal senso siano considerate come costituenti un Accordo su questa materia tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana, il quale entrerà in vigore alla data alla quale il Governo del Regno Unito avra accusato ricevuta della notifica, da parte della Repubblica Italiana, che le procedure necessarie secondo la legislazione italiana affinché l'Accordo possa divenire applicabile entro il territorio dello Stato

---

S.E.Sir Derek Thomas
Ambasciatore del Regno Unito
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
ROMA

sono state espletate, e che si applicherà, per parte del Regno Unito, al Regno Unito ed a quei territori per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile , per i quali tale Convenzione è in vigore a detta data."

In risposta ho l'onore di informarLa che le proposte contenute nella lettera di Vostra Eccellenza sono accettabili per il Governo italiano e che, pertanto, la Vostra lettera e questa di risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data in cui il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord accuserà ricevuta della notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana che le procedure richieste dalla legge italiana sono state completate.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Giulio Andreotti

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2421):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) *il 7 agosto 1990.*

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 gennaio 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 febbraio 1991 (atto n. 2421/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5479):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 marzo 1991, con pareri delle commissioni I, II e IX.

Esaminato dalla III commissione il 20 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 21 marzo 1991 (atto n. 5479/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

91G0178

LEGGE 23 aprile 1991, n. 147.

Ratifica ed esecuzione del protocollo comune relativo all'applicazione delle convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo comune relativo all'applicazione della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 e della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, e successivi protocolli, sulla responsabilità civile dell'esercente nucleare, e del relativo atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.

Art 2

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VII del protocollo stesso

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

PROTOCOLE COMMUN RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DE VIENNE ET DE LA CONVENTION DE PARIS

CONFERENCE SUR LES RELATIONS ENTRE LA CONVENTION DE PARIS ET LA CONVENTION DE VIENNE

Tenue au Siège de
l'Agence internationale de l'énergie atomique

Vienne
21 septembre 1988

LES PARTIES CONTRACTANTES

VU la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963;

VU la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982;

CONSIDERANT que la Convention de Vienne et la Convention de Paris sont analogues sur le fond et qu'aucun Etat n'est actuellement Partie aux deux Conventions;

CONVAINCUES que l'adhésion à l'une des Conventions par les Parties à l'autre Convention pourrait soulever des difficultés liées à l'application simultanée des deux Conventions à un accident nucléaire;

DESIREUSES d'établir un lien entre la Convention de Vienne et la Convention de Paris en étendant mutuellement le bénéfice du régime spécial de responsabilité civile en matière de dommages nucléaires institué en vertu de chaque Convention et d'éliminer les conflits résultant d'une application simultanée des deux Conventions à un accident nucléaire;

SONT CONVENUES de ce qui suit :

Article premier

Dans le présent Protocole :

a) "Convention de Vienne" désigne la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963, et tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour une Partie contractante au présent Protocole;

b) "Convention de Paris" désigne la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, du 29 juillet 1960, et tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour une Partie contractante au présent Protocole.

Article II

Aux fins du présent Protocole :

a) L'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire d'une Partie à la Convention de Vienne est responsable conformément à cette Convention des dommages nucléaires subis sur le territoire d'une Partie contractante à la fois à la Convention de Paris et au present Protocole;

b) L'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire d'une Partie à la Convention de Paris est responsable conformément à cette Convention des dommages nucléaires subis sur le territoire d'une Partie contractante à la fois à la Convention de Vienne et au présent Protocole.

Article III

1. La Convention de Vienne ou la Convention de Paris s'applique à un accident nucléaire à l'exclusion de l'autre.

2. Dans le cas d'un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire, la convention applicable est celle à laquelle est Partie l'Etat sur le territoire duquel se trouve cette installation.

3. Dans le cas d'un accident nucléaire survenu hors d'une installation nucléaire et mettant en jeu des matières nucléaires en cours de transport, la convention applicable est celle à laquelle est Partie l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable en application soit des alinéas 1 b) et c) de l'article II de la Convention de Vienne, soit des paragraphes a) et b) de l'article 4 de la Convention de Paris.

Article IV

1. Les articles premier à XV de la Convention de Vienne sont, en ce qui concerne les Parties contractantes au présent Protocole qui sont Parties à la Convention de Paris, appliqués de la même manière qu'entre les Parties à la Convention de Vienne.

2. Les articles premier à 14 de la Convention de Paris sont, en ce qui concerne les Parties contractantes au présent Protocole qui sont Parties à la Convention de Vienne, appliqués de la même manière qu'entre les Parties à la Convention de Paris.

Article V

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé ou ratifié soit la Convention de Vienne, soit la Convention de Paris, ou ont adhéré à l'une ou à l'autre, à partir du 21 septembre 1988 et jusqu'à la date de son entrée en vigueur, au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article VI

1. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ne seront acceptés que de la part des Etats parties soit à la Convention de Vienne, soit à la Convention de Paris. Les Etats en question qui n'auront pas signé le présent Protocole pourront y adhérer.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est ainsi désigné comme dépositaire du present Protocole.

Article VII

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion d'au moins cinq Etats parties à la Convention de Vienne et cinq Etats parties à la Convention de Paris. Pour chaque Etat qui ratifie le présent Protocole, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt des instruments susmentionnés, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Le présent Protocole restera en vigueur aussi longtemps que la Convention de Vienne et la Convention de Paris seront en vigueur.

Article VIII

1. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article IX

1. Toute Partie contractante qui cesse d'être Partie soit à la Convention de Vienne, soit à la Convention de Paris, fait savoir au dépositaire qu'elle met fin à l'application de cette Convention en ce qui la concerne et à quelle date ce retrait prend effet.

2. Le présent Protocole cesse de s'appliquer à une Partie contractante qui a mis fin à l'application soit de la Convention de Vienne, soit de la Convention de Paris, à la date à laquelle ce retrait prend effet.

Article X

Le dépositaire notifie sans tarder aux Parties contractantes et aux Etats invités à la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques :

a) Chaque signature du présent Protocole;

b) Chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole;

c) L'entrée en vigueur du présent Protocole;

d) Toute dénonciation;

e) Toute information reçue en application de l'article IX.

Article XI

Le texte original du présent Protocole, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du dépositaire, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et aux Etats invités à la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole commun.

FAIT à Vienne, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE SUR LES RELATIONS ENTRE LA CONVENTION DE PARIS ET LA CONVENTION DE VIENNE

1. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), à ses réunions de février 1988, et le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à ses réunions de juin 1988, ont décidé de convoquer conjointement une conférence internationale pour conclure un protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires.

2. La Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne s'est réunie à Vienne, au Siège de l'AIEA, le 21 septembre 1988.

3. Les gouvernements des Etats ci-après étaient représentés à la Conférence : Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Autriche, Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, Nigeria, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Syrienne, République de Corée, République démocratique allemande, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie.

4. Les gouvernements des Etats ci-après étaient représentés par des observateurs à la Conférence : Albanie, Australie, République populaire de Chine, Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Indonésie, Japon, Mexique, Panama, Tchécoslovaquie.

5. La Conférence a élu l'ambassadeur L.H.J.B. Van Gorkom président, et M. J. Martinez Favini vice-président.

6. La Conférence a établi une Commission de vérification des pouvoirs composée de l'ambassadeur A. Baeyens, de l'ambassadeur Y.V. Kostenko et de M. J. Martinez Favini. Le Vice-Président de la Conférence a été élu président de la Commission.

7. Les services de secrétariat ont été fournis par l'AIEA et l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN/OCDE). Le Directeur général de l'AIEA était représenté par le Directeur de la Division juridique, M. M. ElBaradei. Le Directeur général de l'AEN/OCDE était représenté par le Chef des affaires juridiques, M. P. Reyners.

8. La Conférence était saisie du document suivant :

Projet de protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, adopté par le Groupe de travail commun AIEA/AEN d'experts gouvernementaux sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne le 30 octobre 1987 et approuvé ultérieurement par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA lors de ses réunions de février 1988 et par le Conseil de l'OCDE lors de ses réunions de juin 1988.

9. Sur la base des délibérations consignées dans les comptes rendus de la Conférence et dans le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, le Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, annexé au présent Acte final, a été adopté par la Conférence le 21 septembre 1988 et ouvert à la signature le jour même, conformément à ses dispositions, au Siège de l'AIEA. Le Protocole commun est soumis à ratification, acceptation, approbation ou adhésion conformément à ses dispositions. Il sera déposé auprès du Directeur général de l'AIEA.

10. La Conférence a adopté le présent Acte final de la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne.

11. L'original du présent Acte final, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

EN FOI DE QUOI les représentants des Etats participants ont signé le présent Acte final.

FAIT à Vienne le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO COMUNE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA E DELLA CONVENZIONE DI PARIGI.

Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna

Svoltasi presso la Sede
dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica

Vienna
21 settembre 1988

LE PARTI CONTRAENTI

VISTA la Convenzione di Vienna del 21 Maggio 1963, relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari,

VISTA la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982;

CONSIDERANDO che la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi sono analoghe per quanto riguarda il merito, e che nessun Stato è, allo Stato attuale, Parte ad entrambe le Convenzioni;

CONVINTE che l'adesione ad una delle Convenzioni dalle Parti all'altra Convenzione, potrebbe creare difficoltà derivanti dall'applicazione simultanea di entrambe le Convenzioni ad un incidente nucleare;

AUSPICANDO stabilire un legame tra la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi, estendendo scambievolmente i benefici del regime speciale in materia di responsabilità civile per quanto riguarda i danni nucleari, stabilito ai sensi di ciascuna Convenzione, e di eliminare i conflitti derivanti da un'applicazione simultanea di entrambe le Convenzioni ad un incidente nucleare;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo primo

Nel presente Protocollo:

a) Per "Convenzione di Vienna" si intende la Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963, relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, nonché ogni emendamento a detta Convenzione il quale è in vigore per una Parte contraente al presente Protocollo;

b) Per "Convenzione di Parigi" si intende la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, nonché ogni emendamento a detta Convenzione il quale è in vigore per una Parte contraente del presente Protocollo.

Articolo II

Ai fini del presente Protocollo:

a) L'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio di una Parte alla Convenzione di Vienna, è responsabile, in conformità con la presente Convenzione, dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Parigi sia del presente Protocollo;

b) L'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio di una Parte della Convenzione di Parigi è responsabile, in conformità con la presente Convenzione, dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Vienna, sia del presente Protocollo.

Articolo III

1. La Convenzione di Vienna o la Convenzione di Parigi si applicano, una ad esclusione dell'altra, ad un incidente nucleare.

2. In caso di incidente nucleare verificatosi in un impianto nucleare, la Convenzione applicabile è quella di cui è Parte lo Stato sul di cui territorio tale impianto è situato.

3. In caso di incidente nucleare verificatosi fuori da un impianto nucleare, implicante materie nucleari in corso di trasporto, la Convenzione applicabile è quella di cui è Parte lo Stato sul di cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, in applicazione sia dei capoversi 1 b) e c) dell'articolo II della Convenzione di Vienna, sia dei paragrafi a) e b) dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi.

Articolo IV

1. Gli articoli da I a XV della Convenzione di Vienna , per quanto riguarda le Parti contraenti del presente Protocollo che sono Parti alla Convenzione di Parigi, sono applicati nella stessa maniera che tra le Parti alla Convenzione di Vienna.

2. Gli articoli da 1 a 14 della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le Parti contraenti del presente Protocollo che sono Parti alla Convenzione di Vienna, sono applicati nella stessa maniera che tra le Parti alla Convenzione di Parigi.

Articolo V

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato sia la Convenzione di Vienna, sia la Convenzione di Parigi, o hanno aderito all'una o all'altra, a decorrere dal 21 settembre 1988 e fino alla data della sua entrata in vigore presso la Sede dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Articolo VI

1. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione , approvazione o adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione,o di approvazione saranno accettati solo da parte degli Stati Parti sia della Convenzione di Vienna, sia della Convenzione di Parigi. Gli stati in questione che non abbiano firmato il presente Protocollo potranno aderirvi.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell' energia atomica,che è così designato come depositario del presente Protocollo.

Articolo VII

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di almeno cinque Stati parti alla Convenzione di Vienna e cinque Stati parti alla Convenzione di Parigi. Per ciascun Stato che ratifica il presente Protocollo, lo accetta, lo approva o vi aderisce dopo il deposito degli strumenti summenzionati, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Il presente Protocollo rimarrà in vigore per tutto il tempo che la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi saranno in vigore.

Articolo VIII

1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario.

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Articolo IX

1. Ogni Parte contraente la quale cessa di essere Parte sia alla Convenzione di Vienna sia alla Convenzione di Parigi, informa il depositario che essa pone fine all'applicazione di questa Convenzione per quel che la riguarda, nonché della data alla quale tale recesso ha effetto.

2. Il presente Protocollo cessa di applicarsi ad una Parte contraente che ha posto fine all'applicazione sia della Convenzione di Vienna, sia della Convenzione di Parigi, alla data alla quale tale recesso ha effetto.

Articolo X

Il depositario notifica senza indugio alle Parti contraenti ed agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, nonché alSegretario generale dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico:

a) Ciascuna firma del presente Protocollo;
b) Ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo;
c) L'entrata in vigore del presente Protocollo;
d) Ogni recesso;
e) Ogni informazione ricevuta in applicazione dell'articolo IX.

Articolo XI

Il testo originale del presente Protocollo, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il depositario, che ne rilascerà copie certificate conformi alle Parti contraenti ed agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, nonché al Segretario generale dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo comune.

FATTO a Vienna, il 21 settembre 1988.

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA SULLE RELAZIONI TRA LA CONVENZIONE DI PARIGI E LA CONVENZIONE DI VIENNA

1. Il Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) nelle sue riunioni di febbraio 1988, ed il Consiglio dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) nelle sue riunioni di giugno 1988, hanno deciso di convocare congiuntamente una conferenza internazionale per stipulare un protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi in materia di danni nucleari.

2. La Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna si è riunita a Vienna presso la Sede dell'AIEA, il 21 settembre 1988.

3. Erano rappresentati alla Conferenza i governi dei seguenti Stati: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Cameroun, Canada, Cile, Cuba, Danimarca, Egitto, Emirati arabi uniti, Filippine, Finlandia, Francia, Germania (Repubblica federale di), Giordania, Grecia, Irlanda, Iugoslavia, Italia, Libano, Marocco, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Paraguay, Paesi Bassi, Peru, Polonia, Portogallo, Repubblica araba siriana, Repubblica di Corea, Repubblica democratica tedesca, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica di Ucraina, Regno Unito, Sudan, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Ungheria.

4. Erano rappresentanti da osservatori alla Conferenza i governi dei seguenti Stati: Albania, Australia, Cecoslovacchia, Repubblica popolare di Cina, Colombia, Giappone, Indonesia, Messico, Panama, Stati Uniti d'America.

5. La Conferenza ha eletto come presidente l'ambasciatore L.H.J.B. Van Gorkom, M.J. Martinez Favini come vice-presidente.

6. La Conferenza ha istituito una commissione di verifica dei poteri costituita dall' ambasciatore A. Baeyens, dall'ambasciatore Y.V. Kostenko e da M.J. Martinez Favini. Il Vice-Presidente della Conferenza è stato eletto presidente della Commissione.

7. I servizi di Segretariato sono stati forniti dall'AIEA e dall'Agenzia dell'OCSE per l'energia nucleare (AEN/OCSE). Il Direttore generale dell'AIEA era rappresentato dal Direttore dell'Ufficio Legale, Dr. M.ElBaradei. Il Direttore Generale dell'AEN/OCSE era rappresentato da M.P.Reyners, Capo degli Affari Legali.

8. Alla Conferenza venne presentato il seguente documento:

Progetto di protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi, adottato dal Gruppo di Lavoro comune AIEA/AEN di esperti governativi sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna il 30 ottobre 1987, ed in seguito approvato dal Consiglio dei Governatori dell'AIEA nelle sue riunioni di febbraio 1988 e dal Consiglio dell'OCSE nelle sue riunioni di giugno 1988.

9. In base alle deliberazioni trascritte nei resoconti della Conferenza e nel rapporto della Commissione di verifica dei poteri, il Protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi, annesso al presente Atto finale, è stato adottato dalla Conferenza il 21 settembre 1988 ed aperto alla firma lo stesso giorno, in conformità con le sue disposizioni, presso la sede dell'AIEA. Il Protocollo comune è sottoposto a ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformità con le sue disposizioni. Sarà depositato presso il Direttore Generale dell'AIEA.

10. La Conferenza ha adottato il presente Atto finale della Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna.

11. L'originale del presente Atto Finale, le cui versioni arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Direttore Generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti degli Stati Partecipanti hanno firmato il presente Atto finale.

FATTO a Vienna il 21 settembre 1988.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2339):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 28 giugno 1990.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 31 ottobre 1990.
Relazione scritta annunciata il 15 novembre 1990 (atto n. 2339/*A* - relatore sen. ACHILLI).
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5274):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, VIII e X.
Esaminato dalla III commissione il 19 febbraio 1991.
Relazione scritta annunciata il 20 febbraio 1991 (atto n. 5274/*A* - relatore on. MARRI).
Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

91G0179

LEGGE 23 aprile 1991, n. 148.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL INTESA AD EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA DELL'ITALIA E DEL SENEGAL.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dei due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

1. L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attività professionale di trasporto aereo di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e di merci.
Questa disposizione non prevede le attività manifestamente distinte, quale la gestione indipendente di un albergo, da parte di un'impresa italiana o senegalese avente la sua sede di direzione effettiva nell'altro Stato contraente.

2. Per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di un aeromobile utilizzato dalle imprese italiane o senegalesi ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica del Senegal.

3. Per "impresa italiana" e "impresa senegalese" s'intende, come il contesto richiede, l'impresa designata da ciascuno Stato contraente in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di trasporto aereo firmato a Roma il 20 aprile 1972.

4. Le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica del Senegal.

5. L'espressione "autorità competente" designa:
- per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze;
- per quanto riguarda il Senegal, il Ministero per le Finanze.

Articolo 2

Esenzioni da imposte

1. Il Governo della Repubblica Italiana s'impegna ad esentare da tutte le imposte prelevate per conto dello Stato Italiano o dei suoi Enti locali, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato dalla impresa senegalese.
2. Il Governo della Repubblica del Senegal s'impegna ad esentare da tutte le imposte prelevate per conto dello Stato senegalese o dei suoi enti locali, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato dall'impresa italiana.
3. L'esenzione fiscale prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica anche all'impresa italiana e all'impresa senegalese di trasporto aereo che partecipano ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente ai redditi di dette imprese. Questa disposizione si applica soltanto alla quota parte del reddito della società Air-Afrique attribuita al Senegal.

Articolo 3

Procedura amichevole

Le Autorità competenti degli Stati contraenti, fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione, le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1989.

Articolo 5

Denuncia

La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato ma ciascuna delle due parti contraenti potrà denunciarla previo preavviso scritto di sei mesi; in questo caso essa cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il preavviso è stato notificato.

Fatta a Dakar il 29 / 12 / 1988 in due esemplari in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2049):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 17 gennaio 1990

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 8ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 giugno 1990

Relazione scritta annunciata il 3 luglio 1990 (atto n. 2049/*A* - relatore sen ACHILLI).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990

Camera dei deputati (atto n. 4973).

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI e IX

Esaminato dalla III commissione il 7 febbraio 1991

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1991 (atto n 4973/*A* - relatore on. NAPOLI)

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

91G0180

LEGGE 23 aprile 1991, n. **149.**

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ANNEX C

Convention for the Conservation of Antarctic Seals

[See also Section 2.3]

CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF ANTARCTIC SEALS

THE CONTRACTING PARTIES,

RECALLING the Agreed Measures for the Conservation of Antarctic Fauna and Flora, adopted under the Antarctic Treaty signed at Washington on 1 December 1959;(1)

RECOGNIZING the general concern about the vulnerability of Antarctic seals to commercial exploitation and the consequent need for effective conservation measures;

RECOGNIZING that the stocks of Antarctic seals are an important living resource in the marine environment which requires an international agreement for its effective conservation:

RECOGNIZING that this resource should not be depleted by over-exploitation, and hence that any harvesting should be regulated so as not to exceed the levels of the optimum sustainable yield;

RECOGNIZING that in order to improve scientific knowledge and so place exploitation on a rational basis, every effort should be made both to encourage biological and other research on Antarctic seal populations and to gain information from such research and from the statistics of future sealing operations, so that further suitable regulations may be formulated;

NOTING that the Scientific Committee on Antarctic Research of the International Council of Scientific Unions (SCAR) is willing to carry out the tasks requested of it in this Convention;

DESIRING to promote and achieve the objectives of protection, scientific study and rational use of Antarctic seals, and to maintain a satisfactory balance within the ecological system,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Scope

(1) This Convention applies to the seas south of 60° South Latitude, in respect of which the Contracting Parties affirm the provisions of Article IV of the Antarctic Treaty.

(2) This Convention may be applicable to any or all of the following species:

(1) Miscellaneous No. 23 (1965), Cmnd. 2822.

Southern elephant seal *Mirounga leonina*,
Leopard seal *Hydrurga leptonyx*,
Weddell seal *Leptonychotes weddelli*,
Crabeater seal *Lobodon carcinophagus*,
Ross seal *Ommatophoca rossi*,
Southern fur seals *Arctocephalus* sp.

(3) The Annex to this Convention forms an integral part thereof.

Article 2

Implementation

(1) The Contracting Parties agree that the species of seals enumerated in Article 1 shall not be killed or captured within the Convention area by their nationals or vessels under their respective flags except in accordance with the provisions of this Convention.

(2) Each Contracting Party shall adopt for its nationals and for vessels under its flag such laws, regulations and other measures, including a permit system as appropriate, as may be necessary to implement this Convention.

Article 3

Annexed Measures

(1) This Convention includes an Annex specifying measures which the Contracting Parties hereby adopt. Contracting Parties may from time to time in the future adopt other measures with respect to the conservation, scientific study and rational and humane use of seal resources, prescribing *inter alia*:

(*a*) permissible catch;

(*b*) protected and unprotected species;

(*c*) open and closed seasons;

(*d*) open and closed areas, including the designation of reserves;

(*e*) the designation of special areas where there shall be no disturbance of seals;

(*f*) limits relating to sex, size, or age for each species;

(*g*) restrictions relating to time of day and duration, limitations of effort and methods of sealing;

(*h*) types and specifications of gear and apparatus and appliances which may be used;

(*i*) catch returns and other statistical and biological records;

(*j*) procedures for facilitating the review and assessment of scientific information;

(*k*) other regulatory measures including an effective system of inspection.

(2) The measures adopted under paragraph (1) of this Article shall be based upon the best scientific and technical evidence available.

(3) The Annex may from time to time be amended in accordance with the procedures provided for in Article 9.

ARTICLE 4

Special Permits

(1) Notwithstanding the provisions of this Convention, any Contracting Party may issue permits to kill or capture seals in limited quantities and in conformity with the objectives and principles of this Convention for the following purposes:

(*a*) to provide indispensable food for men or dogs;

(*b*) to provide for scientific research; or

(*c*) to provide specimens for museums, educational or cultural institutions.

(2) Each Contracting Party shall, as soon as possible, inform the other Contracting Parties and SCAR of the purpose and content of all permits issued under paragraph (1) of this Article and subsequently of the numbers of seals killed or captured under these permits.

ARTICLE 5

Exchange of Information and Scientific Advice

(1) Each Contracting Party shall provide to the other Contracting Parties and to SCAR the information specified in the Annex within the period indicated therein.

(2) Each Contracting Party shall also provide to the other Contracting Parties and to SCAR before 31 October each year information on any steps it has taken in accordance with Article 2 of this Convention during the preceding period 1 July to 30 June.

(3) Contracting Parties which have no information to report under the two preceding paragraphs shall indicate this formally before 31 October each year.

(4) SCAR is invited:

(*a*) to assess information received pursuant to this Article; encourage exchange of scientific data and information among the Contracting Parties; recommend programmes for scientific research; recommend statistical and biological data to be collected by sealing expeditions within the Convention area; and suggest amendments to the Annex; and

(*b*) to report on the basis of the statistical, biological and other evidence available when the harvest of any species of seal in the Convention area is having a significantly harmful effect on the total stocks of such species or on the ecological system in any particular locality.

(5) SCAR is invited to notify the Depositary which shall report to the Contracting Parties when SCAR estimates in any sealing season that the permissible catch limits for any species are likely to be exceeded and, in that case, to provide an estimate of the date upon which the permissible catch limits will be reached. Each Contracting Party shall then take appropriate measures to prevent its nationals and vessels under its flag from killing or capturing seals of that species after the estimated date until the Contracting Parties decide otherwise.

(6) SCAR may if necessary seek the technical assistance of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in making its assessments.

(7) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of Article 1 the Contracting Parties shall, in accordance with their internal law, report to each other and to SCAR, for consideration, statistics relating to the Antarctic seals listed in paragraph (2) of Article 1 which have been killed or captured by their nationals and vessels under their respective flags in the area of floating sea ice north of 60° South Latitude.

ARTICLE 6

Consultations between Contracting Parties

(1) At any time after commercial sealing has begun a Contracting Party may propose through the Depositary that a meeting of Contracting Parties be convened with a view to:

(*a*) establishing by a two-thirds majority of the Contracting Parties, including the concurring votes of all States signatory to this Convention present at the meeting, an effective system of control, including inspection, over the implementation of the provisions of this Convention;

(*b*) establishing a commission to perform such functions under this Convention as the Contracting Parties may deem necessary; or

(*c*) considering other proposals, including:

(i) the provision of independent scientific advice;

(ii) the establishment, by a two-thirds majority, of a scientific advisory committee which may be assigned some or all of the functions requested of SCAR under this Convention, if commercial sealing reaches significant proportions;

(iii) the carrying out of scientific programmes with the participation of the Contracting Parties; and

(iv) the provision of further regulatory measures, including moratoria.

(2) If one-third of the Contracting Parties indicate agreement the Depositary shall convene such a meeting, as soon as possible.

(3) A meeting shall be held at the request of any Contracting Party, if SCAR reports that the harvest of any species of Antarctic seal in the area to which this Convention applies is having a significantly harmful effect on the total stocks or the ecological system in any particular locality.

ARTICLE 7

Review of Operations

The Contracting Parties shall meet within five years after the entry into force of this Convention and at least every five years thereafter to review the operation of the Convention.

ARTICLE 8

Amendments to the Convention

(1) This Convention may be amended at any time. The text of any amendment proposed by a Contracting Party shall be submitted to the Depositary, which shall transmit it to all the Contracting Parties.

(2) If one-third of the Contracting Parties request a meeting to discuss the proposed amendment the Depositary shall call such a meeting.

(3) An amendment shall enter into force when the Depositary has received instruments of ratification or acceptance thereof from all the Contracting Parties.

ARTICLE 9

Amendments to the Annex

(1) Any Contracting Party may propose amendments to the Annex to this Convention. The text of any such proposed amendment shall be submitted to the Depositary which shall transmit it to all Contracting Parties.

(2) Each such proposed amendment shall become effective for all Contracting Parties six months after the date appearing on the notification from the Depositary to the Contracting Parties, if within 120 days of the notification date, no objection has been received and two-thirds of the Contracting Parties have notified the Depositary in writing of their approval.

(3) If an objection is received from any Contracting Party within 120 days of the notification date, the matter shall be considered by the Contracting Parties at their next meeting. If unanimity on the matter is not reached at the meeting, the Contracting Parties shall notify the Depositary within 120 days from the date of closure of the meeting of their approval or rejection of the original amendment or of any new amendment proposed by the meeting. If, by the end of this period, two-thirds of the Contracting Parties have approved such amendment, it shall become effective six months from the date of the closure of the meeting for those Contracting Parties which have by then notified their approval.

(4) Any Contracting Party which has objected to a proposed amendment may at any time withdraw that objection, and the proposed amendment shall become effective with respect to such Party immediately if the amendment is already in effect, or at such time as it becomes effective under the terms of this Article.

(5) The Depositary shall notify each Contracting Party immediately upon receipt of each approval or objection, of each withdrawal of objection, and of the entry into force of any amendment.

(6) Any State which becomes a party to this Convention after an amendment to the Annex has entered into force shall be bound by the Annex as so amended. Any State which becomes a Party to this Convention during the period when a proposed amendment is pending may approve or object to such an amendment within the time limits applicable to other Contracting Parties.

ARTICLE 10

Signature

This Convention shall be open for signature at London from 1 June to 31 December 1972 by States participating in the Conference on the Conservation of Antarctic Seals held at London from 3 to 11 February 1972.

ARTICLE 11

Ratification

This Convention is subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereby designated as the Depositary.

ARTICLE 12

Accession

This Convention shall be open for accession by any State which may be invited to accede to this Convention with the consent of the Contracting Parties.

ARTICLE 13

Entry into Force

(1) This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the seventh instrument of ratification or acceptance.

(2) Thereafter this Convention shall enter into force for each ratifying, accepting or acceding State on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance or accession.

ARTICLE 14

Withdrawal

Any Contracting Party may withdraw from this Convention on 30 June of any year by giving notice on or before 1 January of the same year to the Depositary, which upon receipt of such a notice shall at once communicate it to the other Contracting Parties. Any other Contracting Party may, in like manner, within one month of the receipt of a copy of such a notice from the Depositary, give notice of withdrawal, so that the Convention shall cease to be in force on 30 June of the same year with respect to the Contracting Party giving such notice.

Article 15

Notifications by the Depositary

The Depositary shall notify all signatory and acceding States of the following:

(*a*) signatures of this Convention, the deposit of instruments of ratification, acceptance or accession and notices of withdrawal;

(*b*) the date of entry into force of this Convention and of any amendments to it or its Annex.

Article 16

Certified Copies and Registration

(1) This Convention, done in the English, French, Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, which shall transmit duly certified copies thereof to all signatory and acceding States.

(2) This Convention shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized, have signed this Convention.

Done at London, this 1st day of June 1972.

ANNEX

1. Permissible Catch

The Contracting Parties shall in any one year, which shall run from 1 July to 30 June inclusive, restrict the total number of seals of each species killed or captured to the numbers specified below. These numbers are subject to review in the light of scientific assessments:

(*a*) in the case of Crabeater seals *Lobodon carcinophagus*, 175,000;

(*b*) in the case of Leopard seals *Hydrurga leptonyx*, 12,000;

(*c*) in the case of Weddell seals *Leptonychotes weddelli*, 5,000.

2. Protected Species

(*a*) It is forbidden to kill or capture Ross seals *Ommatophoca rossi*, Southern elephant seals *Mirounga leonina*, or fur seals of the genus *Arctocephalus*.

(*b*) In order to protect the adult breeding stock during the period when it is most concentrated and vulnerable, it is forbidden to kill or capture any Weddell seal *Leptonychotes weddelli* one year old or older between 1 September and 31 January inclusive.

3. Closed Season and Sealing Season

The period between 1 March and 31 August inclusive is a Closed Season, during which the killing or capturing of seals is forbidden. The period 1 September to the last day in February constitutes a Sealing Season.

4. Sealing Zones

Each of the sealing zones listed in this paragraph shall be closed in numerical sequence to all sealing operations for the seal species listed in paragraph 1 of this Annex for the period 1 September to the last day of February inclusive. Such closures shall begin with the same zone as is closed under paragraph 2 of Annex B to Annex 1 of the Report of the Fifth Antarctic Treaty Consultative Meeting at the moment the Convention enters into force. Upon the expiration of each closed period, the affected zone shall reopen:

Zone 1—between 60° and 120° West Longitude

Zone 2—between 0° and 60° West Longitude, together with that part of the Weddell Sea lying westward of 60° West Longitude

Zone 3—between 0° and 70° East Longitude

Zone 4—between 70° and 130° East Longitude

Zone 5—between 130° East Longitude and 170° West Longitude

Zone 6—between 120° and 170° West Longitude.

5. Seal Reserves

It is forbidden to kill or capture seals in the following reserves, which are seal breeding areas or the site of long-term scientific research:

(*a*) The area around the South Orkney Islands between 60° 20′ and 60° 56′ South Latitude and 44° 05′ and 46° 25′ West Longitude.

(*b*) The area of the southwestern Ross Sea south of 76° South Latitude and west of 170° East Longitude.

(*c*) The area of Edisto Inlet south and west of a line drawn between Cape Hallett at 72° 19′ South Latitude, 170° 18′ East Longitude, and Helm Point, at 72° 11′ South Latitude, 170° 00′ East Longitude.

6. *Exchange of Information*

(*a*) Contracting Parties shall provide before 31 October each year to other Contracting Parties and to SCAR a summary of statistical information on all seals killed or captured by their nationals and vessels under their respective flags in the Convention area, in respect of the preceding period 1 July to 30 June. This information shall include by zones and months:

(i) The gross and nett tonnage, brake horse-power, number of crew, and number of days' operation of vessels under the flag of the Contracting Party;

(ii) The number of adult individuals and pups of each species taken.

When specially requested, this information shall be provided in respect of each ship, together with its daily position at noon each operating day and the catch on that day.

(*b*) When an industry has started, reports of the number of seals of each species killed or captured in each zone shall be made to SCAR in the form and at the intervals (not shorter than one week) requested by that body.

(*c*) Contracting Parties shall provide to SCAR biological information, in particular:

(i) Sex

(ii) Reproductive condition

(iii) Age

SCAR may request additional information or material with the approval of the Contracting Parties.

(*d*) Contracting Parties shall provide to other Contracting Parties and to SCAR at least 30 days in advance of departure from their home ports, information on proposed sealing expeditions.

7. *Sealing Methods*

(*a*) SCAR is invited to report on methods of sealing and to make recommendations with a view to ensuring that the killing or capturing of seals is quick, painless and efficient. Contracting Parties, as appropriate, shall adopt rules for their nationals and vessels under their respective flags engaged in the killing and capturing of seals, giving due consideration to the views of SCAR..

(*b*) In the light of the available scientific and technical data, Contracting Parties agree to take appropriate steps to ensure that their nationals and vessels under their respective flags refrain from killing or capturing seals in the water, except in limited quantities to provide for scientific research in conformity with the objectives and principles of this Convention. Such research shall include studies as to the effectiveness of methods of sealing from the viewpoint of the management and humane and rational utilization of the Antarctic seal resources for conservation purposes. The undertaking and the results of any such scientific research programme shall be communicated to SCAR and the Depositary which shall transmit them to the Contracting Parties.

CONTRACTING PARTIES

SIGNATURES AND RATIFICATION

Convention entered into force 11 Mar 1978

State	*Date of signature*	*Date of deposit of ratification or acceptance (A)*
Argentine Republic	9 Jun 1972	7 Mar 1978
Australia	5 Oct 1972	
Belgium	9 Jun 1972	9 Feb 1978
Chile	28 Dec 1972	7 Feb 1980
France	19 Dec 1972	19 Feb 1975 (A)
Japan	28 Dec 1972	28 Aug 1980 (A)
New Zealand	9 Jun 1972	
Norway	9 Jun 1972	10 Dec 1973
South Africa	9 Jun 1972	15 Aug 1972
Union of Soviet Socialist Republics	9 Jun 1972	8 Feb 1978
United Kingdom	9 Jun 1972	10 Sep 1974
United States of America	28 Jun 1972	28 Dec 1976

ACCESSIONS

State	*Date of deposit*
Poland	15 August 1980

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ANNESSO C

CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE DELL'ANTARTICO

(Vedere anche Sezione 2.3)

CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE DELL'ANTARTICO

LE PARTI CONTRAENTI,

RICHIAMANDO le misure concordate per la conservazione della fauna e della flora dell'Antartico, adottate in base al Trattato dell'Antartico firmato a Washington il 1 Dicembre 1959 (1);

CONSAPEVOLI della preoccupazione diffusa circa la vulnerabilità delle foche dell'Antartico nei confronti dello sfruttamento commerciale e della necessità conseguente di misure effettive di conservazione;

RICONOSCENDO che le razze di foche antartiche sono una importante risorsa vivente dell'ambiente marino, la quale richiede un accordo internazionale ai fini della sua effettiva conservazione;

RICONOSCENDO che tale risorsa non dovrebbe essere impoverita da un eccesso di sfruttamento, e che pertanto ogni forma di caccia dovrebbe essere regolamentata in maniera da non superare i livelli di una raccolta ottimale accettabile;

RICONOSCENDO che, al fine di migliorare la conoscenza scientifica e pertanto di praticare lo sfruttamento su una base razionale, ogni sforzo debba essere effettuato sia per incoraggiare la ricerca biologica e di altro tipo riguardo alle popolazioni di foche dell'Antartico s a per ottenere informazioni da tale ricerca e dalle statistiche concernenti le future operazioni relative alle foche, in modo che ulteriori regolamenti appropriati possano essere formulati;

---

(1) Varie N.23 (1965) Cmnd.2822

NOTANDO che il Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica del Consiglio Internazionale delle Unioni Scientifiche (SCAR) intende svolgere i compiti che gli vengono assegnati in questa Convenzione;

DESIDERANDO promuovere e conseguire gli obiettivi di protezione, di studio scientifico e di uso razionale delle foche dell'Antartico, e mantenere un equilibrio soddisfacente nell'ambito del sistema ecologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Portata

(1) La presente Convenzione si applica ai mari situati a sud del 60° parallelo di latitudine sud, riguardo alla quale le Parti Contraenti ribadiscono le disposizioni dell'Articolo IV del Trattato Antartico.

(2) Questa Convenzione può essere applicabile ad ogni oppure a tutte le seguenti specie:

- Foca elefante meridionale *Mirounga leonina*
- Foca leopardo *Hydrurga leptonyx*
- Foca Weddell *Leptonychotes weddelli*,
- Foca mangiatrice di granchi *Lobodon carcinophagus*
- Foca Ross *Ommatophoca rossi*
- Foche da pelliccia meridoniale Arctocephalus sp.

(3) L'Annesso a questa Convenzione è parte integrante di essa.

Articolo 2

Attuazione

(1) Le Parti contraenti convengono che le specie di foche enumerate all'Articolo 1 non saranno uccise o catturate entro la zona tutelata dalla Convenzione da loro connazionali o da navi che inalberano le loro rispettive bandiere se non in conformità con le disposizioni di questa Convenzione.

(2) Ciascuna Parte Contraente adotterà per i suoi connazionali e per le navi che inalberano la sua bandiera quelle leggi, quei regolamenti ed altri provvedimenti, compreso se del caso un sistema di autorizzazione adeguato, che possano essere necessari ai fini dell'attuazione di questa Convenzione.

Articolo 3

Provvedimenti in annesso

(1) Questa Convenzione include un Annesso che specifica i provvedimenti che sono adottati dalle Parti contraenti con questo mezzo. Le Parti Contraenti potranno in avvenire adottare periodicamente altri provvedimenti relativi alla conservazione, allo studio scientifico ed all'uso razionale ed umano delle risorse offerte dalle foche, stabilendo tra l'altro:

(a) i quantitativi consentiti di catture;

(b) le specie protette e quelle non protette;

(c) le stagioni aperte e le stagioni chiuse;

(d) le zone aperte e le zone chiuse, compresa la designazione delle riserve;

(e) la designazione di zone speciali dove le foche non saranno disturbate;

(f) i limiti connessi al sesso, alle dimensioni o all'età per ciascuna specie;

(g) le restrizioni relative alle ore del giorno ed alla durata, i limiti dell'operazione ed i metodi di caccia;

(h) i tipi e le specifiche delle attrezzature, degli equipaggiamenti e degli strumenti che possono essere utilizzati;

(i) i profitti risultanti dalla cattura ed altri dati statistici e biologici;

(j) le procedure atte ad agevolare l'esame e la valutazione dell'informazione scientifica;

(k) altre misure regolamentari compreso un sistema effettivo di ispezione.

(2) I provvedimenti adottati in base al paragrafo (1) di questo Articolo saranno basati sui migliori reperti tecnici e scientifici disponibili.

(3) L'Annesso può periodicamente essere emendato in conformità con le procedure previste all'Articolo 9.

Articolo 4

Autorizzazioni speciali

(1) Nonostante le disposizioni di questa Convenzione, ogni Parte Contraente puo rilasciare autorizzazioni per uccidere o catturare foche in quantitativi limitati ed in conformità con gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione per i seguenti fini:

(a) provvedere il cibo indispensabile per gli uomini o i cani;

(b) ai fini della ricerca scientifica; oppure

(c) reperire esemplari per musei o istituti cul turali o educativi.

(2 Ciascuna Parte Contraente informerà nel più breve tempo possibile, le altre Parti Contraenti e lo SCAR riguardo ai suoi obiettivi ed al contenuto di tutte le autorizzazioni rilasciate in base al paragrafo (1) di questo Articolo e in seguito riguardo al numero di foche uccise o catturate in base a tali autorizzazioni.

Articolo 5

Scambio di informazioni e di pareri scientifici

(1) Ciascuna Parte Contraente fornirà all'altra Parte Contraente ed allo SCAR le informazioni specificate all' Annesso entro il periodo ivi indicato.

(2) Ciascuna Parte Contraente fornirà altresi all'altra Parte Contraente ed allo SCAR prima del 31 ottobre di ogni anno, informazioni sui ogni passo che essa ha effettuato in conformità con l'articolo 2 di questa Convenzione durante il periodo precedente dal 1 luglio al 30 giugno.

(3) Le Parti Contraenti che non hanno informazioni da comunicare , in base ai due paragrafi precedenti, indicheranno ciò formalmente prima del 31 Ottobre di ciascun anno.

(4) Lo SCAR è invitato:

(a) á valutare l'informazione ricevuta in conformità con questo Articolo; ad incoraggiare gli scambi di dati e di informazioni scientifiche tra le Parti contraenti; a raccomandare programmi di ricerca scientifica;

a raccomandare i dati statistici e biologici che debbono essere raccolti dalle spedizioni di caccia alle foche nell'ambito della zona della Convenzione; e a suggerire emendamenti all'Annesso;

(b) a fare rapporto sulla base dei reperti statistici, biologici e di altre prove disponibili, quando la caccia a qualsiasi specie di foche nella zona tutelata dalla Convenzione sta avendo un effetto segnatamente dannoso sui quantitativi totali di tali specie o sul sistema ecologico in qualsiasi località specifica.

(5) Lo SCAR è invitato a notificare al Depositario il quale ne farà rapporto alle Parti contraenti i preventivi dello SCAR relativi a qualsiasi stagione di caccia indicanti che i limiti consentiti di catture per qualsiasi specie hanno possibilità di essere oltrepassati ed, in ogni caso, a fornire una data approssimativa alla quale i limiti di catture consentiti saranno raggiunti. Ciascuna Parte Contraente adotterà poi provvedimenti appropriati per impedire ai suoi connazionali ed alle navi che inalberano la sua bandiera di uccidere o di catturare foche di quella specie dopo la data preventivata, sino a quando le Parti contraenti non decidano diversamente.

(6) Se necessario, lo SCAR può richiedere l'assistenza tecnica della F.A.O. per effettuare le sue valutazioni.

(7) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) dell'Articolo 1 le Parti contraenti, in conformità con la loro legge nazionale, si faranno reciprocamente rapporto, ed informeranno lo SCAR per conoscenza, riguardo alle statistiche relative alle foche dell'Antartico elencate al paragrafo 2 dell'Articolo 1 che sono state uccise o catturate dai loro connazionali e dalle loro navi che inalberano le loro rispettive bandiere nella zona dei ghiacci marini galleggianti a nord del 60° parallelo di latitudine Sud.

Articolo 6

Consultazioni tra le Parti Contraenti

(1) In qualsiasi momento dopo che una caccia commerciale alle foche abbia iniziato, una Parte contraente può proporre per mezzo del Depositario che una riunione di Parti contraenti sia convocata in vista di:

(a) stabilire con una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti compresi i voti unanimi di tutti gli Stati firmatari di questa Convenzioni presenti alla riunione, un sistema effettivo di controllo, che includa delle ispezioni, sull'attuazione delle disposizioni di questa Convenzione;

(b) istituire una Commissione per svolgere tali funzioni in base alla Convenzione come le Parti contraenti possano ritenere necessario; oppure

(c) considerare altre proposte, compreso:

(i) l'emanazione di pareri indipendenti scientifici;

(ii) la costituzione, con una maggioranza di due terzi, di un Comitato consultivo scientifico al quale potranno essere assegnate alcune o tutte le funzioni richieste allo SCAR in base alla presente Convenzione, qualora la caccia commerciale alle foche raggiunga dimensioni significative;

(iii) lo svolgimento di programmi scientifici con la partecipazione delle Parti Contraenti;

(iv) l'emanazione di ulteriori misure regolamentari, moratorie comprese.

(2) Se un terzo delle Parti contraenti indica il suo accordo, il Depositario convochera tale riunione nel più breve tempo possibile.

(3) Una riunione avrà luogo dietro richiesta di qualsiasi Parte contraente se lo SCAR riferisce che la caccia di qualsiasi specie di foche antartiche nella zona tutelata dalla Convenzione sta avendo un effetto segnatamente dannoso sui quantitativi totali o sul sistèma ecologico in qualsiasi località specifica.

Articolo 7

Verifica delle Operazioni

Le Parti contraenti si riuniranno entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore di questa Convenzione ed almeno ogni cinque anni successivamente in vista di verificare l'attuazione della Convenzione.

Articolo 8

Emendamenti alla Convenzione

(1) Questa Convenzione può essere emendata in ogni tempo. Il testo di qualsiasi emendamento proposto da una Parte contraente sarà sottoposto al Depositario il quale lo trasmetterà a tutte le Parti contraenti.

(2) Se un terzo delle Parti contraenti richiede una riunione per discutere l'emendamento proposto, il Depositario convocherà tale riunione.

(3) Un emendamento entrerà in vigore quando il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di ratifica o di accettazione da parte di tutte le Parti contraenti.

Articolo 9

Emendamenti all'Annesso

(1) Ogni Parte contraente può proporre emendamenti all'Annesso alla presente Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario il quale lo trasmetterà a tutte le Parti Contraenti.

(2) Ciascuno di tali emendamenti proposti entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti sei mesi dopo la data indicata nella notifica inviata dal Depositario alle Parti contraenti, se, entro 120 giorni dalla data di notifica nessuna obiezione e stata ricevuta ed i due terzi delle Parti contraenti hanno notificato il Depositario per iscritto della loro approvazione.

(4) Ogni Parte Contraente la quale abbia sollevato obiezioni riguardo ad un emendamento proposto può in ogni tempo ritirare tale obiezione, e l'emendamento proposto entrerà in vigore nei confronti di tale Parte immediatamente se l'emendamento è già in vigore, o nel momento in cui entra in vigore in base alle condizioni di questo Articolo.

(5) Il Depositario notificherà ciascuna Parte Contraente immediatamente all'atto di ricevere ciascuna approvazione od obiezione, ciascun ritiro di obiezione, ed all'atto dell'entrata in vigore di ogni emendamento.

(6) Ogni Stato il quale diventa parte di questa Convenzione dopo che un emendamento dell'Annesso e entrato in vigore, sarà vincolatodal' Annesso così emendato. Ogni Stato il quale diventa Parte di questa Convenzione durante il periodo nel quale un emendamento proposto è pendente, può approvare o fare obiezioni a tale emendamento entro i limiti di tempo applicabili ad altre Parti contraenti.

Articolo 10

Firma

La Convenzione sarà aperta alla firma a Londra dal 1 giugno al 31 dicembre 1972 dagli Stati che partecipano alla Conferenza sulla conservazione delle Foche dell'Antartico svoltasi a Londra da 3 all'11 febbraio 1972.

Articolo 11

Ratifica

Questa Convenzione è soggetta a ratifica o ad accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Regno UNito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, designato col presente strumento come il Depositario.

Articolo 12

Adesione.

La Convenzione sarà aperta per adesione ad ogni Stato il quale possa essere invitato ad aderire alla presente Convenzione con il consenso delle Parti Contraenti.

Articolo 13

Entrata in vigore

(1) Questa Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del settimo strumento di ratifica o di accettazione.

(2) Successivamente, questa Convenzion entrerà in vigore per ogni Stato che ratifica, accetta o aderisce il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

Articolo 14

Ritiro.

Ogni Parte Contraente può ritirarsi da questa Convenzione il 30 giugno di ogni anno dandone notifica il 1 gennaio dello stesso anno, o anteriormente,al Depositario, il quale, avendo ricevuto tale notifica,la comunicherà immediatamente alle altre Parti Contraenti. Ogni altra Parte Contraente può, in modo analogo, entro un mese dalla ricevuta di una copia di tale notifica da parte del Depositario, dar notifica di ritiro, in modo che la Convenzione cessi di essere in vigore il 30 giugno dello stesso anno per quanto riguarda la Parte Contraente che da' tale notifica.

Articolo 15

Notifiche da parte del Depositario

Il Depositario notificherà tutti gli Stati firmatari ed aderenti su quanto segue:

(a) firme di questa Convenzione, deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione e notifiche di ritiro;

(b) data di entrata in vigore di questa Convenzione e di ogni emendamento ad essa oppure al suo Annesso.

Articolo 16

Copie certificate e Registrazione

(1) Questa Convenzione, redatta in lingua francese, in lingua inglese, in lingua russa ed in lingua spagnola, ciascuna versione essendo ugualmente autentica, sarà depositata negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il quale ne farà pervenire copie debitamente certificate a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

(2) Questa Convenzione sarà registrata dal Depositario in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato questa Convenzione.

FATTO a Londra, il 1 giugno 1972.

ANNESSO

1. Cattura consentita

In qualsiasi anno dal 1 luglio al 30 giugno compreso, le Parti contraenti limiteranno il numero totale di foche di ciascuna specie uccise o catturate alle cifre specificate in appresso. Queste cifre sono soggette a revisione alla luce di valutazioni scientifiche:

(a) nel caso di foche mangiatrici di granchi *Lobodon carcinophagus* 175,000

(b) nel caso di foche Leopardo *Hydrurga leptonyx* 12,000

(c) nel caso di foche Weddell *Leptonychotes weddelli*, 5,000

2. Specie tutelate

(a) E' vietato uccidere o catturare foche Ross *Ommatophoca rossi*, le foche elefante meridionali *Mirounga leonina*, oppure foche da pelliccia del genere *Arctocephalus*

(b) Al fine di tutelare gli allevamemti di animali adulti nel periodo in cui sono piu concentrati e vulnerabili, è vietato uccidere o catturare qualsiasi foca Weddel *Leptonychotes weddelli* di un anno o più tra il 1 settembre ed il 31 gennaio compreso.

3. Stagione chiusa e stagione aperta

Il periodo tra il 1 Marzo ed il 31 Agosto compreso è una stagione chiusa, durante la quale l'uccisione o la cattura di foche è vietata. Il periodo dal 1 settembre fino all'ultimo giorno di febbraio costituisce una stagione di caccia alle foche.

4. Zone di caccia alle foche

Ciascuna delle zone di caccia alle foche enumerata nel presente paragrafo sarà chiusa in successione numerica a tutte le operazioni di caccia alle foche per le specie di foche elencate al paragrafo 1 di questo Annesso per il periodo dal 1 settembre all'ultimo giorno di Febbraio compreso. Tali chiusure avranno inizio con la stessa zona

la quale e chiusa in base al paragrafo 2 dell'Annesso B all'Annesso 1 del Rapporto della Quinta Riunione Consultiva del Trattato Antartico nel momento in cui la Convenzione entra in vigore. Alla scadenza di ciascun periodo chiuso, la zona oggetto del provvedimento riaprirà come segue:

Zona 1 - Tra il 60° ed il 120° longitudine Ovest;

Zona 2 - Tra lo 0° ed il 60° longitudine Ovest, insieme a quella parte del Mare di Weddell situata ad Occidente del 60° latitudine Ovest;

Zona 3 - tra lo 0° ed il 70° longitudine Est;

Zona 4 - tra il 70° ed il 130° longitudine Est;

Zona 5 - tra il 130° longitudine Est ed il 170° longitudine Ovest;

Zona 6 - tra il 120° ed il 170° longitudine Ovest.

5. Riserve di foche

E' vietato uccidere o catturare foche nelle seguenti riserve le quali sono aree di allevamento per foche oppure siti per ricerca scientifica a lungo termine:

(a) l'area circostante le Isole Sud Orkney tra il 60°20' ed il 60°56' latitudine Sud ed il 44°05' ed il 46°25' longitudine Ovest;

(b) l'area della parte sud-occidentale del Mare di Ross a sud del 76° latitudine Sud ed a Ovest del 170° longitudine Est.

(c) L'area dell'insenatura di Edisto a Sud ed a Ovest di una linea tracciata tra Capo Hallett al 72°19' latitudine Sud, 170°18' longitudine Est, e Punto Helm, al 72°11' latitudine Sud, 170°00' longitudine Est.

6. Scambio di Informazioni

(a) Le Parti Contraenti faranno pervenire prima del 31 Ottobre di ciascun anno alle altre Parti contraenti ed allo SCAR un sommario delle informazioni statistiche su tutte le foche uccise o catturate dai loro connazionali e dalle loro navi inalberanti le loro rispettive bandiere nella zona tutelata

dalla Convenzione, per quanto riguarda il periodo precedente dal 1 Luglio al 30 giugno. Tale informazione dovrà includere in base alle zone ed ai mesi :-

(i) il tonnellaggio lordo e netto, i cavalli a vapore dei freni, il numero dell'equipaggio, ed il numero di giorni operativi delle navi che inalberano la bandiera della Parte Contraente;

(ii) Il numeri dei singoli esemplari adulti e dei cuccioli di ogni specie che sono stati catturati.

Dietro richiesta speciale, tali informazioni saranno fornite riguardo a ciascuna nave, insieme alla loro posizione giornaliera a mezzogiorno di ciasun giorno di operaione ealle catture effettuate quel giorno.

(b) Se un'industria è stata impiantata, i rapporti concernenti il numero delle foche di ogni specie uccise o catturate in ciascuna zona saranno comunicati allo SCAR nella forma ed entro i termini (non inferiori ad una settimana) richiesti da tale industria.

(c) Le Parti contraenti faranno pervenire allo SCAR informazioni biologiche ed in particolare:-

(i) il sesso ;

(ii) lo stato di riproduzione ;

(iii) l'età ;

Lo SCAR può richiedere materiale o informazioni supplementari con l'approvazione delle Parti contraenti.

(d) Le Parti contraenti faranno pervenire alle altre Parti contraenti ed allo SCAR informazioni sulle spedizioni previste di caccia alle foche almeno 30 giorni prima della partenza dai loro porti nazionali.

7. Metodi di caccia alle foche

(a) Lo SCAR e invitato a fare rapporto sui metodi di caccia alle foche ed a formulare raccomandazioni intese ad assicurare che l'uccisione o la cattura delle foche sia rapida, indolore ed efficace. Le Parti contraenti,

se del caso, adotteranno regolamenti all'intenzione dei loro connazionali e delle navi che inalberano le loro rispettive bandiere e che sono impegnati nell'uccisione e nella cattura di foche, tenendo debitamente considerazione delle opinioni dello SCAR.

(b) Alla luce dei dati disponibili scientifici e tecnici, le Parti contraenti convengono di fare i passi necessari per assicurare che i loro connazionali e le navi che inalberano le loro rispettive bandiere si astengano dall'uccidere o da catturare foche in mare, salvo in quantitativi limitati destinati alla ricerca scientifica in conformità con gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione. Tale ricerca includerà studi per quanto riguarda l'efficacia dei metodi di caccia alle foche dal punto di vista della gestione e dell'utilizzazione umana e razionale delle risorse di foche dell'Antartico a fini di conservazione. Tali iniziative e le risultanze di qualsiasi programma di ricerca scientifica di questo tipo saranno comunicate allo SCAR ed al Depositario il quale le farà pervenire alle Parti Contraenti.

PARTI CONTRAENTI

FIRME E RATIFICA

Convenzione entrata in vigore l'11 marzo 1978

Stato	Data della firma	Data di deposito della ratifica o dell'accettazione
Repubblica Argentina	9 giugno 1972	7 marzo 1978
Australia	5 ottobre 1972	
Belgio	9 giugno 1972	9 febbraio 1978
Cile	28 dicembre 1972	7 febbraio 1980
Francia	19 dicembre 1972	19 febbraio 1975(A)
Giappone	28 dicembre 1972	28 agosto 1980 (A)
Nuova Zelanda	9 giugno 1972	
Norvegia	9 giugno 1972	10 dicembre 1973
Africa del Sud	9 giugno 1972	15 agosto 1972
Unione delle Repubbliche ~~Socialist~~ Socialiste Sovietiche	9 giugno 1972	8 febbraio 1978
Regno Unito	9 giugno 1972	10 Settembre 1974
Stati Uniti d'America	28 giugno 1972	28 dicembre 1976

ADESIONI

Stato	Data del deposito
Polonia	15 Agosto 1980

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2425):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'8 agosto 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 7ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 gennaio 1991.

Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1991 (atto n. 2425/*A* - relatore sen. FIORET).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5478):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 marzo 1991, con pareri delle commissioni VII, VIII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 20 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 21 marzo 1991 (atto n. 5478/*A* - relatore on. ANDREIS).

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

91G0181

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651342) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000

Tipo B - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale* destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla *Gazzetta Ufficiale parte II:*

- annuale	L.	800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189